

Roma, 18 gennaio 2022

**Circolare n. 1/2022**

Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale  
FNOVI  
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

PEC - e-mail

**Oggetto:** **LEGGE 23 dicembre 2021 n. 238** (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*) – **Direttore Sanitario**

Gentili Presidenti,

facendo seguito alla Circolare n. 1/2019 (Prot. n. 205/2019/F/mgt del 10 gennaio 2019)<sup>1</sup>, informo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 è stato pubblicato il provvedimento meglio indicato in oggetto, che reca una modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, cambiando così gli adempimenti posti in capo al 'direttore sanitario'.

In particolare, la previsione di cui all'art. 30<sup>2</sup> attiene al profilo dell'Ordine professionale territoriale di appartenenza, consentendo che il 'direttore sanitario' sia iscritto

---

<sup>1</sup> Il testo della Circolare è consultabile al link: <https://bit.ly/356kaUt>

<sup>2</sup> LEGGE 23 dicembre 2021 n. 238 - Art. 30. Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario 1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «*Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico*»

anche ad un Ordine territoriale diverso da quello competente per il luogo in cui la struttura ha la sede operativa.

Mentre la precedente normativa richiedeva a tutte le strutture sanitarie di dotarsi di un 'direttore sanitario' iscritto all'Albo dell'Ordine territoriale competente per il luogo nel quale avevano la loro sede operativa, ora la previsione vigente consente al 'direttore sanitario' di essere iscritto anche ad un Albo di altro Ordine territoriale purché lo stesso comunichi il proprio incarico all'Ordine territoriale competente per la sede della struttura; a quest'ultimo Ordine compete infatti l'eventuale esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario, limitatamente alle funzioni connesse all'incarico in oggetto.

Ringraziando per l'attenzione, porgo un cordiale saluto.

Il Presidente  
(Dr. Gaetano Penocchio)

